

RELAZIONE

Nel quadro più ampio della tutela dell'attività agricola e delle imprese agricole ed in particolare per favorire la coltivazione dei terreni, anche al fine della salvaguardia del territorio, il presente Decreto Legge adotta interventi in materia di lavoro a favore degli operatori agricoli per rendere effettive tali finalità generali.

Con l'articolo 1, visto quanto previsto all'articolo 52 della Legge n.7/1961 che prevede la possibilità per l'Ispettorato per il Lavoro di concedere permessi temporanei di 15 giorni a imprese forensi, si estende tale disposizione solo a favore degli operatori agricoli che esercitano l'attività professionalmente e quelli non professionali con codice operatore economico, prevedendo la possibilità di rilascio di un permesso della durata massima di 50 giornate all'anno per un massimo di 20 lavoratori per giornata ad imprese forensi esclusivamente per fornire supporto alle attività agricole sammarinesi.

Tale estensione della durata del permesso, per favorire e stimolare la regolarizzazione di collaborazioni lavorative esterne estremamente necessarie per il nostro tessuto produttivo nell'attività di mantenere coltivati i terreni agricoli, poiché le forze interne non sarebbero assolutamente sufficienti, si colloca all'interno di percorsi e procedure amministrative già determinate e adottate dall'Ispettorato per il Lavoro che prevedono il distacco dei lavoratori dipendenti dell'impresa forense che ottiene il Permesso ad operare, in conformità con la Convenzione tra San Marino e l'Italia in materia di Sicurezza Sociale.

L'articolo 2, sempre con le medesime finalità, estende quanto già predisposto in materia di solidarietà familiare dal Decreto che dispone la disciplina applicativa delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, ovverossia si prevede che a favore degli operatori agricoli che esercitano l'attività professionalmente e quelli non professionali con codice operatore economico possa essere fornito il supporto occasionale gratuito da parte di parenti in linea retta ed affini di secondo grado.

Infine, per garantire la sopravvivenza di usi e consuetudini legati all'agricoltura, in particolare al raccolto e alla convivialità con cui talvolta viene effettuato, è stata prevista la raccolta di uva e olive svolta tra parenti e amici residenti in territorio a favore degli operatori agricoli non professionali con codice operatore economico e dei privati.